



ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2020 il giorno 2 del mese di Settembre, tra i signori:

- a. Gilardi Gabriele, nato a Roma il 31/12/1998, residente a Monteflavio (RM) in Piazza Vittorio Emanuele 8, professione studente (codice fiscale: GLRGRL98T31H501V)
- b. Giammarco Ugolini, nato a Tivoli il 12/05/1999, residente a Monteflavio (RM) in Via Guglielmo Marconi 42, professione studente (codice fiscale: GLNGMR99E12L182A)
- c. Mirko Sgreccia, nato a Tivoli il 15/03/1991, residente a Monteflavio (RM) in Via Rena della Madonna 20, professione Developer presso sistemi informativi IBM (codice fiscale: SGMRK91C15L182R)
- d. Davide Molinari, nato a Tivoli il 01/08/1997, residente a Tortoreto Lido (TE) in Via delle Regioni 23, professione studente / magazziniere (codice fiscale: MLNDVD97M01L182F)
- e. Alessio Cherubini, nato a Roma il 21/08/1995, residente a Monteflavio (RM) in Via della Pineta 55, professione studente (codice fiscale: CHRLSS95M21H501X)
- f. Davide De Luca, nato a Roma il 17/05/1996, residente a Nerola (RM) in Via Colle Martino 15, professione studente (codice fiscale: DLCDVD96E17H501J)
- g. Simone Cherubini, nato a Roma il 20/04/2001, residente a Monteflavio (RM) in Via della Pineta 68, professione studente (codice fiscale: CHRSMN01D20H501X)
- h. Jacopo Gilardi, nato a Tivoli il 28/08/2001, residente a Monteflavio (RM) in Via Equi 1, professione studente (codice fiscale: GLRJCP01M28L182Y)

si conviene a stipula quanto segue:

1) è costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione sportiva dilettantistica denominata Polisportiva Comunale Monteflavio ASD con sede legale in Monteflavio (RM), alla Piazza Vittorio Emanuele n. 8.

2) L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, così come individuate e disciplinate dal CONI, tra cui, a titolo esemplificativo, l'attività sportiva del gioco del calcio. L'attività comprende anche quella didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive individuate e disciplinate dal CONI, con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva cui intende affiliarsi.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e svolgere ogni altra iniziativa utile per lo sviluppo dello sport in genere, compresa l'attività giovanile.

3) L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle associazioni non riconosciute (artt.36-38 c.c.), da quelle contenute nel presente atto costitutivo di cui fa parte integrante lo statuto sociale che rispetta le disposizioni di cui all'art.148 del TUIR.

4) L'Associazione è retta dallo statuto, di seguito riportato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi ed eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi quattro anni nelle persone dei signori:

Gabriele Gilardi, Giammarco Ugolini, Mirko Sgreccia, Davide Molinari, Jacopo Gilardi, Davide De Luca, Simone Cherubini.

I consiglieri nominati eleggono:

Gabriele Gilardi alla carica di Presidente e dirigente responsabile per le attività federali;

Davide Molinari alla carica di Vice - Presidente;

Davide De Luca alla carica di Segretario;

Jacopo Gilardi alla carica di Tesoriere.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento ai fini sportivi dell'Associazione presso le autorità sportive competenti.

Monteflavio, li 02/09/2020

Firme:

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'*Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Comunale Monteflavio*.

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile.

L'Associazione ha sede in Monteflavio (RM) alla Piazza Vittorio Emanuele n.8.

E' un'organizzazione democratica sportiva dei cittadini monteflaviesi e non, per lo svolgimento della pratica sportiva aperta a tutti.

L'ASD Polisportiva Comunale Monteflavio opera per affermare il valore culturale delle attività motorie, sportive e ricreative come parte integrante del complesso delle attività dell'uomo.

Il suo obiettivo fondamentale è di creare una diffusione diversificata di attività sportive, affinché ognuno possa accedere, secondo le proprie attitudini e aspirazioni, alla pratica dello sport continuativo intesa come occasione formativa, di ricreazione e di uso attivo del tempo libero.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, così come individuate e disciplinate dal CONI, tra cui, a titolo esemplificativo, l'attività sportiva del gioco del calcio. L'attività comprende anche quella didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive individuate e disciplinate dal CONI, con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva cui intende affiliarsi.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI.

L'Associazione, inoltre, si pone come obiettivi quello di educare, formare e responsabilizzare i giovani attraverso lo sport; sviluppare il senso sportivo della cittadinanza; indire, organizzare gare sportive di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale; creare nel proprio ambito le strutture atte ad operare a favore della città e della società comune.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione di impianti ed attrezzature sportive, pubbliche e/o private, abilitate alla pratica della disciplina di sport individuali e di squadra.

Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con istituti di credito, ed altri enti finanziatori.

L'ASD Polisportiva Comunale di Monteflavio sviluppa autonomamente la sua azione e intende stabilire rapporti in collaborazione con le organizzazioni ricreative, sportive e culturali di Monteflavio e di altre Città, con tutte le associazioni dei lavoratori e della gioventù, con le organizzazioni operanti nei quartieri, con le organizzazioni scolastiche, in particolare con gli insegnanti di Educazione Fisica.

Art. 3 - Colori sociali

I colori sociali sono *Rosso e Blu*.

Art. 4 - Affiliazione

L'Associazione si potrà affiliare alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti compresi quelli del CONI. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni sportive, delle Discipline sportive e degli Enti di Promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 - Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) eventuali contributi del CONI, delle Federazioni, di Enti pubblici o di qualsiasi altro Ente in genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art. 7 - Anno sociale

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 8 - Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprendibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta. Ai fini sportivi per irreprendibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e delle Istituzioni sportive in genere.

Art. 9 – Domanda di ammissione

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate dal Presidente dell'associazione, il quale poi porta le domande alla ratifica del consiglio direttivo. Qualora l'istanza non fosse ratificata dal consiglio direttivo sono fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di associato ed in particolare il **diritto di voto nelle assemblee**. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa annuale di cui al presente Statuto. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 - Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
 - b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.
- Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa annuale stabilita dal consiglio direttivo dell'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.
Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 11 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 12 - Decadenza dei soci

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali;
- e) per comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione.

Le esclusioni di cui al presente articolo sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

art. 13 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Presidente
- c) il Presidente Onorario
- d) il Consiglio Direttivo

Art. 14 - Assemblea dei soci

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica inviata ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo mail comunicato in sede di ammissione o successivamente in forma scritta.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;

- d) nominare il Presidente Onorario;
- e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta avanzata.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 15 - Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A ciascun socio spetta un solo voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 23.

Art. 16 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 18 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto;
 - non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte di organismi sportivi nazionali e/o internazionali riconosciuti;
 - non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.
- Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea ordinaria e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevorrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica. Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare ai mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.



Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) ratificare le domande di ammissione dei soci;
- 2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- 4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- 5) adottare i provvedimenti di radiazione e/o esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- 6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- 7) attuare la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Art. 21 – Il Presidente – Vice Presidente – Segretario- Presidente Onorario

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Il Presidente Onorario, eletto dall'assemblea ordinaria, è una figura istituzionale, non ha diritto di voto e non ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi.

Art. 22 - Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio/rendiconto dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il bilancio/rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 23 - Durata - Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile.

Montefavio, li 02/09/2020

Firma Jacopo Galloidi

Sonja De Luca

Giorgio Merlini
Alessio Merlini

Giovanna Gobbi
Sergio Fazio

Giovanna Gobbi
Sergio Fazio

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 3 Settebagni	N. 5611 Serie 3	Dato 3 SET. 2020 REGISTRATO CON EURO € 200,00
--	--------------------	--

